

ESENTE DA REGISTRAZIONE
art. 23, 10° co. L. 31/11/81 n. 689

S. 19377/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione V dott.ssa Luciana Mameli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80669 dell'anno 2013 del ruolo generale

TRA

~~.....~~ elett.te domiciliato in ~~.....~~
l'Avv. Laila Perciballi che lo rapp.ta e difende giusta delega e procura a margine del ricorso.

ricorrente- presente

E

~~.....~~

- Contumace -

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa (Ordinanza-Ingiunzione n. 91130015144 del 3/7/2013)

Conclusioni: come da verbale del 10.6.2014

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Giudice di Pace,
letto il ricorso con i relativi allegati;
considerato che il ricorrente ha eccepito di non aver commesso la violazione contestata di cui al verbale di accertamento sotteso all'ordinanza opposta, illegittimità dell'ordinanza opposta per emissione tardiva , omessa sottoscrizione e carente di motivazione ;
considerato che la ~~.....~~ non si è costituita , verificata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ;
rilevato che l'opposizione è fondata e merita accoglimento .
Considerato che , alla luce della documentazione versata in atti , in particolare dall'esame del verbale opposto redatto in occasione del sinistro stradale , ove veniva coinvolta il veicolo di proprietà del ricorrente , risulta che i verbalizzanti sono



intervenuti successivamente al sinistro verificatosi(rilevato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto compiuto dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza, e non della verità sostanziale delle risultanze da lui constatate),questo giudice ritiene che non si è raggiunta una prova sufficiente che il ciclomotore antecedentemente al sinistro fosse privo di dispositivo retrovisore , posto che dallo stesso verbale non si evincono gli elementi obiettivi per i quali gli agenti hanno attribuito al conducente la violazione di cui all'art. 72 comma 13 del c.d.s. ,essendosi limitati, gli agenti verbalizzanti, a indicare nel verbale opposto la norma violata , senza riportare le circostanze di fatto che in concreto hanno determinato la contestazione della violazione, pertanto,in assenza di ulteriori elementi , accoglie il ricorso , annullando l'ordinanza opposta e indicata in epigrafe .

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, considerata l'insufficienza della prova della responsabilità del ricorrente .

Il Giudice si riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese del procedimento.

Il Giudice si riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, il 10.6.2014.

Il Giudice di Pace.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 08 MAG 2015
IL CANCELLIERE
Raffaella SANTILLO